

Nota inviata via e-mail/peC

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
CATANIA

E p.c. All'Assessore Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità
PALERMO

Al Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture Mobilità e Trasporti
PALERMO

Al Dipartimento Regionale Tecnico
PALERMO

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Ai Consiglieri Delegati degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDE

Al Sig. Consigliere Nazionale
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Al Consigliere del Centro Studi CNI
Ing. Bruno Lo Torto
PALERMO

Prot. n° 112/15

Palermo, 20/10/2015

Oggetto: Legittimità istituzione albo di fiducia per l'affidamento di servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00 in vigenza dell'albo unico regionale ex art.12 Legge regionale n.12/2011 – Parere.

Si premette che questo organismo non ha competenza dirimente in materia di contenzioso ed in generale di interpretazioni normative, che si attengono ai singoli Ordini, al CNI, al Ministero della Giustizia e all'ANAC, secondo le rispettive attribuzioni. Pertanto questa Consulta può esprimere soltanto il proprio parere, non vincolante, con valore di orientamento condiviso e nei limiti delle argomentazioni addotte.

Ciò premesso, stante la valenza generale del quesito posto da codesto Ordine, si passa ad analizzare la vicenda come incardinata dalla documentazione allegata alla Vs mail del 15/10/2015, con cui si chiedono *chiarimenti circa la legittimità di costituzione di albi comunali in vigenza dell'albo regionale*, e che riguarda in particolare l'avviso pubblico per la istituzione dell'albo di fiducia per l'affidamento di servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00 da

parte del Comune di Zafferana Etnea, approvato con Determina Dirigenziale n. 780 del 24/09/2015.

Si tratta di una questione che, a mente dell'art.12 della L.R. n.12/2011, potrebbe essere dipanata con una semplice interpretazione letterale del testo di legge, che al comma 1 recita:

1. È istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, mediante procedure di evidenza pubblica, l'Albo unico regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di cui all'Allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000. Al predetto Albo attingono per l'affidamento degli incarichi gli enti di cui all'articolo 2.

Ove poi residuino dubbi circa la natura impositiva ed esclusiva dell'albo unico regionale, il Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13 di emanazione del "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 – Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni", ed in particolare l'art. 25, rubricato "Affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo. Istituzione dell'albo unico regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011" elimina ogni residua perplessità:

6. All'albo unico devono attingere tutte le amministrazioni, ivi compresa quella regionale, e gli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2011 pena la non ammissibilità dei finanziamenti a qualsiasi titolo richiesti o provenienti da risorse regionali, nazionali e comunitarie e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione siciliana. Le amministrazioni e gli enti, ai sensi dell'articolo 267 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 e secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, procedono alla scelta dei soggetti da invitare per l'affidamento del servizio attraverso la procedura negoziata per gli importi del servizio compresi tra la soglia fissata per l'affidamento in via fiduciaria ed € 100.000 al netto di IVA e oneri previdenziali.

7. All'albo le amministrazioni e gli enti attingono per la scelta del soggetto a cui affidare il servizio anche per gli importi inferiori compresi entro la soglia per l'affidamento in via fiduciaria, al netto di IVA e oneri previdenziali.

Del medesimo tenore è il Decreto dell'Assessore Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 16/gab del 22 giugno 2015, portante "Avviso pubblico per la costituzione e l'attivazione dell'Albo unico regionale", che all' art.1 cita:

2. L'Albo unico regionale è costituito dall'elenco dei professionisti (operatori economici) ove sono iscritti, ad istanza di parte, i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis) e h) del decreto legislativo n. 163/2006, per l'affidamento di incarichi professionali relativamente alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'Allegato IIA, Categoria 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per corrispettivi inferiori alla soglia di cui all'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche e integrazioni (ad oggi pari ad € 100.000,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi), nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'osservanza delle procedure e delle modalità di cui al quadro di riferimento normativo vigente e nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa.

Il successivo art.3 è poi addirittura più categorico:

1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, di attingere esclusivamente all'elenco di cui all'articolo 1 per le procedure di affidamento dei servizi di cui all'Allegato IIA, Categoria 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo le loro necessità e secondo il loro insindacabile giudizio anche per l'affidamento dei servizi per corrispettivi inferiori alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni (ad oggi pari ad € 40.000,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi).

Non rimangono, dunque e a nostro avviso, margini di legittimità per la istituzione di un albo comunale di tecnici di fiducia con tali finalità.

Tutto quanto esposto e argomentato, il parere di questo organismo è nelle considerazioni che precedono.

IL SEGRETARIO
Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.